

	COMUNE DI SOSTEGNO	
	Provincia di Biella	
	Repertorio N. 509	
	CONTRATTO D'APPALTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO	
	PROFESSIONALE VOLTO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI	
	FATTIBILITÀ, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA,	
	CONTABILITA', COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE	
	ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN	
	SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI	
	SOSTEGNO"	
	– C.U.P H15F232000040001 C.I.G. B0690A4AQ38	
	Il giorno 3 (tre) del mese di ottobre (10) dell'anno 2024 presso l'ufficio del	
	Segretario comunale del Comune di Sostegno, sito in Corso Cesare Alfieri n.	
	60, 13868 Sostegno (BI), avanti a me <b>dott.ssa Spezzi Letizia Antonella</b> ,	
	Segretario pro tempore del Comune di Sostegno, abilitato a rogare i contratti	
	nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse dello stesso, ai sensi	
	dell'art. 97, comma 4, lett. c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in	
	modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 com. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
	si sono costituiti:	
	La sig.ra <b>Enrica Caccia</b> - nata a Borgosesia (VC), il 17 gennaio 1973, che	
	dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di	
	Responsabile del Servizio di Segreteria, Cultura e Scolastico e Economico-	
	Finanziario del Comune di Sostegno, codice fiscale 82002270021, individuata	

	con decreto del Sindaco n.6 del 28.06.2024 domiciliato per la carica presso la	
	sede legale del Comune di Sostegno e abilitato alla stipula del presente	
	contratto ai sensi dell’art. 53 c. 23 Legge 388/2000 come modificato dall’art.	
	29 c. 4 Legge 448/2001, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per	
	conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, nel prosieguo del	
	presente contratto denominata “Amministrazione aggiudicatrice”;	
	<b>Vantaggiato Stefano</b> , nato a <b>Urbino (PU)</b> il <b>18 dicembre 1983</b> , residente a	
	<b>Milano</b> , in <b>Via Donadoni Eugenio n. 9</b> , che interviene nel presente atto in	
	qualità di <b>Amministratore Unico</b> , dell’impresa <b>Studio Riadatto S.r.l.</b> con	
	sede legale in <b>Via Antonio Cechov n. 50, 20151 Milano</b> , P.IVA e codice	
	fiscale <b>11985800967</b> e numero d’iscrizione REA <b>MI - 2633311</b> del Registro	
	delle Imprese di <b>Milano Monza Brianza Lodi</b> , che nel prosieguo del presente	
	Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore o Impresa Appaltatrice”.	
	Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità io	
	Segretario comunale rogante sono certo.	
	Le parti, espressamente e spontaneamente, previo il mio consenso,	
	rinunciano all’assistenza dei testimoni.	
	<b>TUTTO CIO’ PREMESSO</b>	
	le parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto	
	esposto in premessa, che viene richiamato per costituirne parte integrante,	
	formale e sostanziale, del presente atto, e dichiarano di convenire e stipulare	
	quanto segue.	
	<b>ART. 1 - CONFERIMENTO E CONSISTENZA DELL’INCARICO</b>	
	Il Comune di Sostegno, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore,	
	come sopra rappresentato, che accetta, l’incarico professionale per la	

	redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione	
	esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed	
	esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e collaudo/certificato di	
	regolare esecuzione relativo ai lavori “MESSA IN SICUREZZA	
	IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SOSTEGNO”.	
	Salvo diversa disposizione del Responsabile del Procedimento ( RUP) i	
	documenti di :	
	- studio di fattibilità sono quelli elencati nell’Allegato I.7. articolo 6	
	del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;	
	- progettazione esecutiva sono quelli elencati nell’Allegato I.7.	
	articolo 22 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023,	
	<b>ART. 2 – TERMINI DI CONSEGNA</b>	
	L’incarico dovrà essere espletato prevedendo le seguenti tempistiche	
	esecutive:	
	- per la redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica: 30	
	giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto;	
	- per la redazione del progetto esecutivo: entro il giorno 15 ottobre 2024;	
	<b>ART 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITA’ DI</b>	
	<b>PAGAMENTO-DISPOSIZIONI PARTICOLARI.</b>	
	Il compenso determinato, che comprende tutte le prestazioni professionali,	
	specialistiche e accessorie e tutte le attività integrative di supporto ammonta a	
	euro 88.301,80 (ottantottomilatrecentouno/80) comprensivo di spese	
	forfettarie (come da offerta RdO 4065111) al netto di IVA e cassa	
	previdenziale.	
	I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato (ai	

	sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010) comunicato all'Amministrazione	
	Aggiudicatrice dalla ditta Appaltatrice, saranno effettuati entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previo parere favorevole	
	del Responsabile dei Lavori, secondo la presente modalità:	
	- 10% dell'importo contrattuale per la redazione dello studio di	
	fattibilità tecnica ed economica;	
	- 40% dell'importo contrattuale per la redazione del progetto esecutivo;	
	- 40% dell'importo contrattuale per l'attività di direzione lavori, misura,	
	contabilità e coordinamento sicurezza;	
	- 10% dell'importo contrattuale a collaudo/certificato di regolare	
	esecuzione approvato dal RUP.	
	Saranno a carico dell'affidatario le spese per la redazione del seguente	
	contratto e le spese di registrazione, mentre è a carico dell'Amministrazione	
	Appaltante l'onere dell'IVA nella misura del 22% o con diversa aliquota,	
	secondo le normative vigenti ed il contributo integrativo del 4%, o con diversa	
	aliquota, previsto dall'articolo 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6. Nessun	
	altro compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Appaltante a	
	qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale.	
	L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso	
	spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente	
	scrittura, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi	
	motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati	
	nel periodo di validità del disciplinare.	
	Gli importi come sopra determinati restano invariati indipendentemente dalla	
	durata del cantiere anche se questa dovesse prolungarsi oltre il termine	

	prestabilito per qualsiasi ragione.	
	La rata del saldo verrà corrisposta a seguito dell’approvazione, da parte del	
	RUP, del certificato di regolare esecuzione del lavoro.	
	L’importo di € 88.301,80 è comprensivo di ogni onere diretto o indiretto	
	relativo a tutte le prestazioni di cui al presente contratto, e di ogni spesa anche	
	accessoria che l’Affidatario del presente incarico dovesse sostenere per	
	l’espletamento delle prestazioni, comprese le forniture e la dotazione	
	informatica, tutte le spese di personale e di ufficio, sia di concetto che di ordine,	
	di cancelleria, di disegno e di riproduzione, tutte le spese di trasferimento, tutte	
	le spese postali e telefoniche.	
	Eventuali variazioni in aumento dell’importo contrattuale complessivo di	
	esecuzione dei lavori, non daranno luogo a una rivalutazione dell’importo	
	dell’onorario.	
	I pagamenti all’Affidatario saranno effettuati mediante versamento sul conto	
	corrente bancario dedicato presso l’Istituto bancario Banca Popolare di	
	Sondrio codice IBAN IT03A0569601622000015710X92 intestato a Studio	
	Riadatto S.r.l.	
	La persona abilitata a operare sullo stesso è il Sig. Stefano Vantaggiato nato a	
	Urbino (PU) il 18 dicembre 1983 codice fiscale VNTSFN83T18L500G.	
	In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002 tutti i	
	pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali consecutivi, dalla data di	
	ricezione della fattura elettronica risultante dalla relativa notifica inviata	
	all’Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI).	
	Entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta consegna della fattura elettronica,	
	inviata all’Amministrazione aggiudicatrice dal SDI, l’ufficio deputato al suo	

	ricevimento potrà notificare, attraverso il SDI, la sua accettazione o il suo	
	rifiuto all'Appaltatore.	
	In mancanza, il SDI notificherà alle parti la decorrenza del sopradde	
	termine.	
	L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI o, in mancanza, la	
	notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la	
	possibilità per l'Amministrazione aggiudicatrice di comunicare	
	successivamente all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla	
	correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.	
	L'Appaltatore s'impegna a emettere e trasmettere le fatture per il pagamento	
	del corrispettivo relativo al presente contratto unicamente in forma elettronica,	
	con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze n. 55 del 2013 ai sensi dell'articolo 25 della Legge n. 89 del 2014.	
	Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.	
	L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare all'Appaltatore	
	tutti i dati, previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2013 per l'emissione e	
	la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice	
	Univoco IPA UFQ28.	
	Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per	
	il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla	
	chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.	
	L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali	
	ricomprese nell'incarico, è comunque subordinato alla verifica della regolarità	
	contributiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.	
	In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione aggiudicatrice si	

	riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla	
	regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il	
	non corretto adempimento.	
	<b>ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE</b>	
	L'affidatario, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica	
	7 agosto 2012 n. 137, ha prodotto apposita polizza assicurativa n.	
	I2024/03/2576654 emessa dalla società Reale Mutua di Assicurazione	
	Agenzia di Borgosesia per la responsabilità civile professionale e per i rischi	
	derivanti dallo svolgimento dell'attività con importo massimale superiore al	
	doppio dell'importo posto a base di gara.	
	L'appaltatore si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla	
	proprietà pubblica o privata durante l'espletamento del servizio affidato per	
	fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori incaricati. Qualora in	
	conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, il professionista	
	dovrà sostenere e sollevare comunque il Comune da ogni Responsabilità.	
	<b>ART. 5 – PENALI</b>	
	Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta potrà	
	essere applicata una penale pari a euro 100,00.	
	Il ritardo di oltre cinque giorni dalla previsione, potrà essere ritenuto grave	
	inadempienza con possibile revoca del contratto come previsto all'articolo 10	
	del presente scrittura oltre all'eventuale risarcimento del danno sofferto	
	dall'Amministrazione aggiudicatrice.	
	Le penali non si applicano in caso di ritardi per motivi indipendenti	
	dall'Appaltatore.	
	La direzione lavori dovrà essere svolta, compatibilmente con l'espletamento	

	delle procedure per l'individuazione della ditta esecutrice, in relazione	
	all'inizio dei lavori e nel rispetto delle tempistiche dettate dal	
	cronoprogramma dei lavori, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla	
	normativa vigente.	
	<b>ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire	
	infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti	
	bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,	
	dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i	
	movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui	
	conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della	
	Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo	
	strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	L'appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente	
	dedicato al presente appalto e le generalità delle persone delegate ad operare	
	su di essi (già indicati al precedente articolo 3). L'appaltatore provvederà,	
	altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010	
	n. 136.	
	Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni.	
	L'appaltatore si impegna altresì affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei	



	flussi finanziari siano assunti dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti	
	inserendo, a tal fine, nei relativi contratti apposita clausola.	
	Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
	e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Biella,	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente)	
	agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.	
	Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge	
	136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge	
	136/2010. L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento	
	all'appaltatore l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	<b>ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA</b>	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023,	
	questa Amministrazione non richiede la costituzione della cauzione definitiva	
	a seguito del miglioramento del prezzo proposto dall'Appaltatore con nota	
	prot. n. 3158 in data 3 ottobre 2024 pari ad € 301,80 (euro trecentouno/80).	
	<b>ART. 8 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI</b>	
	Il compenso anzidetto a quanto previsto negli articoli del presente documento,	
	remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà	
	affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra	
	indicato sono compresi:	
	– le spese per viaggi e le missioni;	
	– l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi e Uffici durante	
	l'esecuzione delle prestazioni;	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l’uso di attrezzature varie;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– la collaborazione con altri professionisti di cui il professionista</li> </ul>	
	incaricato dovesse servirsi nell’espletamento dell’incarico;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l’imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– CNPAIA nella misura prevista dalla legge vigente;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tutte le indagini, rilievi, di qualunque tipo, necessarie per</li> </ul>	
	l’espletamento dell’incarico;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– riunioni, sopralluoghi, ecc...</li> </ul>	
	<b>ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI</b>	
	<b>PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI</b>	
	L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 119, comma 7, D.Lgs. 36/2023 e	
	s.m.i., ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per	
	il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni.	
	L’appaltatore si impegna a rispettare altresì tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e	
	di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché	
	l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla	
	scadenza del medesimo termine.	
	Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati	
	dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere	
	definitivo. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona	
	conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto	

	fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella	
	facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di	
	tutte le opere ultimate.	
	Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare	
	operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle	
	caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli	
	elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.	
	<b>ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E REVOCA.</b>	
	<b>FACOLTÀ DI RECESSO, VARIAZIONI E INTERRUZIONI</b>	
	È fatto obbligo all’Appaltatore di accettare le verifiche o richieste di	
	documentazione da parte dell’Amministrazione purché per attività inerenti	
	l’incarico affidato.	
	Qualora l’Appaltatore non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle	
	prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive che	
	possono essere impartite dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a	
	mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto	
	delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta)	
	giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.	
	Il ritardo di oltre 5 giorni dalla consegna della documentazione richiesta potrà	
	essere ritenuto grave inadempienza con possibile revoca del contratto con	
	applicazione delle penali e dell’eventuale danno sofferto dalla pubblica	
	amministrazione.	
	In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno	
	dell’incarico. Nel caso in cui l’Appaltatore a causa di malattia grave, o per	
	ogni altro motivo grave, si trova nell’impossibilità di portare a termine	

	l’incarico, la sua sostituzione viene proposta all’Amministrazione appaltante	
	da lui medesimo o dai suoi aventi diritto.	
	<b>ART 11 - ESECUZIONE IN DANNO</b>	
	L’Amministrazione esercita il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua	
	parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.	
	Al prestatore di servizio inadempiente si intendono addebitate le eventuali	
	maggiori spese sostenute dall’Amministrazione rispetto a quelle previste	
	dall’ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.	
	L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità	
	civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che	
	hanno motivato la revoca dell’incarico.	
	L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque	
	tempo, mediante formale comunicazione per sopravvenute ragioni di pubblico	
	interesse, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti	
	secondo quanto previsto dall’articolo 123 del Decreto Legislativo n. 36 del	
	2023.	
	L’Appaltatore risponde di eventuali maggiori oneri riconoscibili a qualunque	
	soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni lavori o altri atti o	
	comportamenti non autorizzati dal responsabile del procedimento. In ogni	
	caso qualunque sospensione delle prestazioni professionali, per qualunque	
	causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per	
	iscritto al Responsabile del Procedimento.	
	<b>ART. 12 – CASI DI RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA</b>	
	<b>ESPRESSA</b>	
	L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con	

	l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'articolo 122 del	
	Decreto Legislativo n. 36 del 2023. Fermo restando quanto previsto	
	dall'articolo 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle	
	obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante potrà procedere in	
	pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto di affidamento	
	dell'incarico di che trattasi, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei	
	casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato	
	articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:	
	– violazione del divieto di cessione del contratto;	
	– violazione degli obblighi di riservatezza;	
	– sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti.	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del	
	contratto.	
	Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata	
	dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al	
	ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero di aree di lavoro e	
	relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa	
	Amministrazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,	
	l'Amministrazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i	
	relativi oneri e spese.	
	Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dall'Amministrazione	
	appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata	
	all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche	

	mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione	
	della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei	
	lavori.	
	<b>ART.13 - RISERVATEZZA</b>	
	L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero	
	impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto	
	dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all'andamento dei	
	lavori che non fosse resa nota direttamente o indirettamente	
	dall'Amministrazione appaltante.	
	Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte	
	dell'Amministrazione appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni	
	non siano di dominio pubblico.	
	<b>ART. 14 - SUBAPPALTO</b>	
	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel	
	rispetto delle disposizioni di legge in materia.	
	<b>ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.	
	119, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.	
	120, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	<b>ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	
	Le prestazioni e le attività di cui al presente disciplinare si intendono	
	completate a partire dal momento in cui sarà perfezionato il certificato di	
	regolare esecuzione del servizio.	
	<b>ART. 17 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</b>	
	Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto,	

	l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai	
	doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16	
	aprile 2013 n. 62 e ssi.mm.ii e nel codice di comportamento e nel Piano	
	Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di	
	Sostegno. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga	
	effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle	
	condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.	
	<b>ART. 18 – CONTROVERSIE</b>	
	Ogni controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione	
	del presente incarico, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro	
	di Biella. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.	
	<b>ART. 19 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE</b>	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio legale presso la sede della stazione appaltante, Comune di Sostegno	
	(BI), in Corso Cesare Alfieri n. 65.	
	<b>ART. 20 - CONTRATTO IN FORMA DIGITALE</b>	
	Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto è stipulato in	
	conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	<b>ART. 21 – REGISTRAZIONE</b>	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono	
	soggetti ad IVA e, pertanto, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi	
	dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	<b>ART. 22- SPESE CONTRATTUALI</b>	
	Ai sensi dell'art. 8 D.M.L.P. 145/2000, tutte le spese relative alla stipulazione	
	del presente contratto, precedenti e seguenti nessuna esclusa, comprese quelle	

	di registrazione, bolli, diritti sono a carico dell'impresa aggiudicataria tranne	
	l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Sostegno. Tutte le spese per copie	
	delle relazioni o dei disegni saranno a carico dell'Appaltatore.	
	<b>ART 23- DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	Per quanto non esplicitamente previsto nella presente scrittura si fa riferimento	
	a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice	
	di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla	
	disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi	
	degli articoli 2229 e seguenti del codice di procedura civile.	
	<b>ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	Il Comune di Sostegno informa l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679, che	
	tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e	
	dai regolamenti comunali in materia.	
	Il Segretario Comunale, ufficiale rogante, ha redatto il presente atto, mediante	
	strumenti informatici, che occupa a video numero 16 pagine.	
	Il presente atto, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, lo	
	dichiarano conforme alla loro volontà e pertanto sottoscrivono con me ed alla	
	mia presenza, digitalmente.	
	Per l'Amministrazione appaltante - Comune di Sostegno, il Responsabile del	
	Servizio Enrica Caccia.	
	Per la Ditta appaltatrice – Studio Riadatto S.r.l., l'Amministratore unico ing.	
	Stefano Vantaggiato	
	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE - (Spezzi Letizia Antonella)</b>	